

Ordinanza n. 675/FPC 30 Marzo 1989

Attuazione dell'art.11 del d.l. 26 maggio 1984 n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984 n. 363 in materia di volontariato di protezione civile e misure volte alla sua tutela

G.U. n. 81 del 7 aprile 1989

Il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

Visto il D.L. 12 novembre 1982 n. 829 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1982 n. 938. visto l'art. 11 del D.L. 26 maggio 1984 n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984 n. 363 visto l'art.15 della legge 10 febbraio 1989, n.48 con il quale sono state, da ultimo prorogate le disposizioni di cui al precedente art.11 del D.L.26 maggio 1984 n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984 n. 363. visto l'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984 pubblicata nella G.U. n. 290 del 20 ottobre 1984 con la quale sono state dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al sopra citato articolo 11 della legge 24 luglio 1984 n. 363 in materia di volontariato.

viste le circolari n. 4/DPC/85 del 24 ottobre 1985 n. 399/053/11 Emer del 28 gennaio 1986 e n. 1940/VOL del 22 marzo 1986 con le quali sono state dettate direttive in merito alla pratica attuazione delle disposizioni contenute nell'art.11 della legge 24 luglio 1984 n. 363.

Ritenuto che il fenomeno del volontariato vada tenuto in particolare considerazione per lo straordinario apporto che esso può dare nelle situazioni di emergenza come in effetti è avvenuto sinora e che all'uopo è stato anche organizzato apposito incontro con le organizzazioni interessate;

Considerato che anche a seguito del predetto incontro si è appalesata la necessità e l'urgenza di una apposita disciplina che espliciti al meglio la portata dell'art.11 della legge n. 363/84 la cui validità è stata di recente ulteriormente protratta nel nostro ordinamento;

Ritenuto che si rende altresì urgente e indispensabile un coordinamento delle attività di volontariato di protezione civile nelle more di una disciplina che permetta un migliore utilizzo delle forze di volontariato operanti sul territorio nell'espletamento di attività di previsione e prevenzione di protezione civile nonché in occasione di attività di soccorso in caso di emergenza; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma: Dispone :

Art. 1

L'art. 11 della legge 24 luglio 1984 n. 363 si applica all'opera di soccorso ed assistenza prestata in occasione di calamità naturali o catastrofi, e allo svolgimento delle attività di addestramento ed alle esercitazioni organizzate dalle associazioni del volontariato di cui al successivo comma.

Sono considerate attività di previsione e prevenzione nell'ambito del volontariato di protezione civile l'attività di formazione, l'addestramento e le esercitazioni organizzate dalle associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984, previamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il parere del prefetto territorialmente competente o dell'autorità regionale di protezione civile se sussistente.

Art. 2

Ai fini della concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, il Ministro per il coordinamento della P.C. dispone apposita istruttoria sentite eventualmente le regioni ed il prefetto territorialmente competente e gli enti locali per le organizzazioni operanti in ambito locale.

Art.3

Il Ministro per il coordinamento della P.C. provvede al rimborso delle spese relative all'impiego operativo svolto in occasione di attività di soccorso in caso di emergenza nonché per lo svolgimento delle attività di addestramento ed esercitazione organizzate ai sensi del precedente art.1 comma 2.

Ai fini del rimborso di cui al comma che precede il Ministro per il coordinamento della P.C. vi provvede a seguito di domanda delle organizzazioni interessate corredate di idonea documentazione giustificativa ed a seguito di certificazione o attestazione richieste se del caso alle autorità competenti.

Art. 4

Per il periodo di effettivo impiego previamente autorizzato e debitamente certificato dalla Prefettura competente o dall'autorità regionale, ove prevista, è data facoltà agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di P.C. di richiedere al proprio datore di lavoro il permesso di assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento delle

attività di soccorso ed assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi , nonché per le attività di addestramento ed esercitazioni di cui al comma 2 dell'art.1 della presente ordinanza.

A tal fine gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di P.C. nella domanda di permesso devono specificatamente indicare di assentarsi dal servizio per prestare la propria opera di volontariato allegando le relative attestazioni del gruppo di loro appartenenza.

Art. 5

Il datore di lavoro sia esso pubblico o privato è tenuto ad esonerare dal servizio i propri dipendenti che si trovano nelle condizioni indicate nel precedente articolo.

La prefettura competente o l'autorità regionale di P.C. ove prevista, certifica l'effettiva prestazione dell'opera del volontariato e le modalità con la quale questa è avvenuta.

Art. 6

Per il periodo di effettivo impiego prestato e certificato ai sensi della presente ordinanza, il volontario che ha partecipato all'opera di soccorso ed assistenza in occasione di calamità naturali nonché alle attività di addestramento ed esercitazioni espletate ai sensi della presente ordinanza, conserva la retribuzione ed ogni altro trattamento economico e previdenziale. il relativo onere farà carico sul fondo per la P.C.

Art. 7

Per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato di P.C. è prevista l'assicurazione per la responsabilità civile presso terzi e contro gli infortuni che possono occorrere durante lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso di cui agli articoli precedenti e disposte dal Ministro per il coordinamento P.C. o da altra autorità a ciò delegata. Il ministro per il coordinamento della P.C. anche nell'ambito della più generale previsione di una copertura assicurativa per i rischi di P.C.-. provvede per l'assicurazione di cui al comma che precede alla stipula di apposite convenzioni.

Art. 8

L'onere derivante dalla presente ordinanza valutato per l'anno 1989 in L. 1.500.000.000 è posto a carico del fondo per la P.C. La presente ordinanza sarà pubblicata nella G.U. della Repubblica italiana. Roma 30 marzo 1989.